



2184/15

N. 2184/15	Sen.
N. 2029/15	Rep.
N. ....	F.N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Sezione I Civile-R.G. 842/2011

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

<b>Dott. Giovanni Canzio</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott.ssa Carla Romana Raineri</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>Dott. Domenico Bonaretti</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di impugnativa di lodo arbitrale promossa da:

**Cardin Pietro e Gestioni Pierre Cardin srl**, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Iwan Maini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mauro Ambrogio Pirovano in Milano, via Ferdinando di Savoia n. 2, giusta delega a margine dell'atto di impugnazione

*Impugnanti*

*Contro*

**Multipartner S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pennisi del Foro di Roma, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via M. Bandello n. 5, presso lo studio dell'avv. Matteo Ponti

*Resistente*

## CONCLUSIONI PER APPELLANTE

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in accoglimento del motivo illustrato, dichiarare la nullità del lodo ex art. 829 comma III c.p.c. (lodo reso all'esito del procedimento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano prot. n. A 8909/34) pronunciato in data 9.11.2010, depositato presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano in data 17.11.2010 dall'Arbitro Unico Avv. Francesca Cavadini-Birchler nella controversia insorta fra gli odierni appellanti e la società Multipartenr S.p.A. ,

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, spese generali oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla refusione delle spese relative al procedimento che ha dato luogo al lodo impugnato.

IL CASO.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO

I<sup>A</sup> SEZIONE CIVILE - R.G. N. 842/2011

Giudice Relatore Dott. Dott.ssa Raineri

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per Multipartner S.p.A., con l'avv. Fabio Pennisi

- appellata, appellante in via incidentale -

CONTRO

Sig. Pietro (Pierre) Cardin e Gestion Pierre Cardin S.a.r.l., con l'avv.

Alessandro Amedeo Iwan Maini

- appellante, appellata in via incidentale -

IL CASO.it  
\*\*\*  
Multipartner precisa le proprie conclusioni come segue:

*"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi esposti nel presente atto e in quelli successivi occorrendi, anche in sede di discussione orale:*

- *in via principale, rigettare la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto.*

*In ogni caso, si richiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano di accogliere - anche in via incidentale e/o a seguito di fase rescissoria - le seguenti domande già spiegate nel giudizio arbitrale:*

- *accertare e dichiarare che la condotta di Gestion Pierre Cardin*

S.a.r.l. e di Monsieur Piero Cardin (in arte "Pierre Cardin"), entrambi con sede e domicilio in Parigi (Francia), Rue du Faubourg Saint Honoré n. 59, come descritta in premessa nella domanda di arbitrato, costituisce violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., nonché inadempimento contrattuale ai danni di Multipartner S.p.A., con sede in Roma, Piazza Barberini n. 45;

per l'effetto

- condannare Gestion Pierre Cardin S.a.r.l. con sede in Parigi (Francia), Rue du Faubourg Saint Honoré n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore e Monsieur Pietro Cardin (in arte "Pierre Cardin"), in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo, al pagamento di Euro 250.000,00 in favore di Multipartner S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di risarcimento dei danni cagionati per la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., nonché inadempimento contrattuale e comunque fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. (sub § C. 2.).

*In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori di legge."*

Roma - Milano, 12 novembre 2011

avv. Fabio Pennisi

*Fabio Pennisi*



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Multipartner contestava a Pierre Cardin e Gestion Pierre Cardin s.a.r.l. ( di seguito Gestion PC) la violazione del principio di buona fede contrattuale, per aver concluso il contratto di mandato con la preordinata riserva di non vendere la *Griffe*: circostanza che assumeva attestata in modo inequivocabile dalla condotta di Pierre Cardin e Gestion PC consistita dalla modifica delle condizioni di vendita in pendenza delle trattative, dal recesso anticipato dal mandato senza il ricorso di una giusta causa, dai reiterati annunci di vendita della *Griffe*, mai seguiti da alcun fatto concreto.

Multipartner contestava, altresì, a Gestion PC di aver acquistato illecitamente la banca dati costituita da Multipartner, mediante un accordo con il sig. Renzo Grandi, collaboratore di Multipartner.

2. In ragione dei fatti e dei comportamenti sopra descritti, Multipartner reclamava nei confronti di Pierre Cardin e Gestion PC danni consistenti nelle spese sostenute per l'esecuzione del contratto e nel mancato guadagno, allegando, fra l'altro, che una delle società reperite per l'acquisto della *Griffe* (Nova Management Ltd.) si era resa disponibile a migliorare la propria offerta iniziale sino a Euro 322 milioni (fascicolo arbitrale Multipartner, doc. 13) e che ulteriori offerte erano state inoltrate mentre Pierre Cardin e Gestion PC, del tutto illegittimamente (e in mala fede), avrebbero receduto dal mandato prima della naturale scadenza del 31 dicembre 2004 accordata con il rinnovo del mandato (cfr. II° fascicolo documenti Multipartner, doc. 5), troncando irrimediabilmente ogni ulteriore possibilità di trattativa. Le parti adivano quindi l'Arbitro, come contrattualmente previsto, per la risoluzione del contenzioso radicatosi.

3. Con lodo arbitrale del 10 dicembre 2007, l'Arbitro unico avv. Francesca Cavadini-Birchler, designato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, così statuiva:



- a) dichiarava la propria incompetenza *ratione materiae* in ordine all'accertamento della violazione, da parte di Pierre Cardin e Gestion PC, della L. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio a seguito dell'acquisto illecito del database di proprietà di Multipartner;
- b) condannava Pierre Cardin e Gestion PC a versare a Multipartner Euro 250.000,00 quale risarcimento del danno subito per violazione del principio di buona fede contrattuale;
- c) provvedeva di conseguenza sulle spese processuali.

A sostegno della propria decisione, l'Arbitro riteneva che il contratto concluso tra le parti fosse qualificabile come contratto di "mediazione" ai sensi degli articoli 1754 e ss. c.c. (pag. 24); applicava in ogni caso alla vicenda sottoposta al suo giudizio "le norme generali applicabili al contratto di mandato" (pag. 24), considerando il contratto "un mandato concluso per un tempo determinato" (pag. 26); accertava che Pierre Cardin e Gestion PC avevano "concluso ed eseguito" il contratto in mala fede (pag. 33) e che Multipartner aveva sofferto dei danni in conseguenza della condotta malevola di Pierre Cardin e Gestion PC (pagg. 34 e ss); quantificava i danni patiti da Multipartner in Euro 250.000,00, di cui Euro 183.931,00 per la perdita subita ed il resto per il mancato guadagno (pag. 35).

4. Con atto di citazione ex art. 829 3° comma, seconda parte c.p.c., Pietro (Pierre) Cardin e Gestion Pierre Cardin S.a.r.l. convenivano in giudizio dinanzi a codesta Corte Multipartner S.p.A. per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

A sostegno delle proprie domande, le parti impugnanti richiedevano la declaratoria nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, avendo l'Arbitro dichiarato dovuto un risarcimento traente la propria fonte in un contratto, a loro avviso, nullo ex art. 1418 1° co. c.c. per contrarietà a norma imperativa.

5. Si costituiva in giudizio Multipartner S.p.a. contestando

integralmente la proposta impugnazione e spiegando appello incidentale condizionato (all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale), volto alla riqualificazione del rapporto *inter partes* in termini di mandato.

6. La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Espletato l'incombente, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Come sopra evidenziato, gli impugnanti lamentano la nullità del lodo per contrarietà dello stesso all'ordine pubblico, avendo l'Arbitro dichiarato "*dovuto un risarcimento traente la propria fonte in un contratto nullo ex art. 1418 1° co. c.c. per contrarietà a norma imperativa diretta a tutelare interessi generali della collettività*".

Il motivo è infondato e insuscettibile di dar luogo alla declaratoria di nullità richiesta.

8. Va anzitutto premesso che - trattandosi di lodo regolato dalle norme successive alla Riforma - l'impugnativa non può riguardare pretesi errori di diritto compiuti dall'arbitro nell'applicazione delle norme disciplinanti la fattispecie portata al suo esame.

La verifica della correttezza (o meno) della qualificazione del rapporto *inter partes* da parte dell'Arbitro, sulla quale entrambe le parti dibattono<sup>1</sup> deve dunque ritenersi, in linea di principio, preclusa.

Resta da esaminare se il pronunciamento dell'Arbitro, a prescindere dagli *errores in iudicando* in cui sia eventualmente incorso - e fra questi

---

<sup>1</sup>Multipartners deduce trattarsi di mandato e non già di mediazione, come erroneamente - a suo avviso - avrebbe statuito l'Arbitro e cita precedenti specifici di questa stessa Corte ( R.G. n. 507/2008, caso Renato Balestra) e della Corte di legittimità (Cass. civile, sezione I<sup>^</sup>, 24 gennaio 2007, n. 1603).

anche quelli afferenti alla qualificazione del rapporto controverso - , si configuri lesivo del principio di ordine pubblico.

9. Proprio in ragione della impossibilità di dedurre *errores in iudicando* nelle impugnative successive alla Riforma, dovrebbe coerentemente desumersi che è solo il "contenuto concreto" del lodo che può determinare la contrarietà dello stesso all'ordine pubblico, e non già la violazione della normativa applicata dagli arbitri al rapporto controverso, ove questa non si sia trasfusa in un dispositivo *ex se* lesivo di tale principio<sup>2</sup>.

Analogamente, così come gli arbitri che pronunciano un lodo contrario all'ordine pubblico non necessariamente commettono *errores in iudicando*, il complesso delle norme imperative, la cui violazione può, ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c., comportare la nullità di un contratto, non necessariamente ricade nella nozione di ordine pubblico.

10. Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che la contrarietà a norma imperativa costituisce la conseguenza della soluzione di una questione pregiudiziale in senso a-tecnico (qualificazione del rapporto) risolta in via incidentale e senza efficacia di giudicato e, peraltro, più volte contraddetta nel corpo della motivazione del lodo.

La qualificazione del rapporto, non solo non aveva mai costituito *thema decidendum* (le parti, anzi, hanno sempre convenuto sulla qualificazione del contratto in termini di mandato), ma è stata in più riprese disattesa dallo stesso Arbitro nel corpo della motivazione.

11. Inoltre l'Arbitro, a prescindere dalla qualificazione del rapporto che ha costituito, come si è detto, un accertamento incidentale non richiesto, ha disposto la condanna degli impugnati quale diretta

---

<sup>2</sup> Nella fattispecie in esame, la condanna al risarcimento dei danni per la ritenuta sussistenza di comportamenti contrari a buona fede e correttezza non appare certamente lesiva di un principio di ordine pubblico.

conseguenza della lesione del principio di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative e nella esecuzione del contratto. Dunque il presupposto in diritto che ha giustificato la condanna non è affatto dipeso dalla adottata qualificazione del rapporto *inter partes*, bensì dalla accertata violazione di principi generali dell'ordinamento, che prescindono totalmente dall'inquadramento del rapporto in termini di mediazione piuttosto che di mandato.

12. Gli impugnanti deducono che l'Arbitro, dopo aver qualificato il rapporto in termini di mediazione, avrebbe ommesso di sancire la nullità del rapporto per mancata iscrizione all'albo di Multipartner e accordato un risarcimento del danno sulla base di un contratto nullo.

Ma la mancata iscrizione all'albo dei mediatori non rientra nel novero dei *mala in se*, contrarii alle regole fondamentali dell'ordinamento, bensì dei *mala quia prohibita*, conseguenti a previsioni di legge non qualificabili come d'ordine pubblico, bensì inerenti a profili organizzativi della professione di mediatore<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Interessante è, ad es., la distinzione che si rinviene in Cass. 14-07-2011, n. 15473 ("Anche in relazione alla mediazione atipica sussiste la necessità dell'iscrizione nell'albo professionale ai fini dell'insorgenza del diritto alla provvigione, secondo quanto previsto dall'art. 6 l. 3 febbraio 1989, n. 39; dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l'applicazione della pena prevista per l'esercizio abusivo della professione; sicché, ove tra le parti del contratto di mediazione atipica intervenga una transazione al fine di definire i relativi rapporti, la mancata iscrizione del mediatore nel rispettivo albo professionale potrà comportare non già l'applicazione del 1° comma dell'art. 1972 c.c. - posto che la transazione non trova preclusione nella nullità dell'intero contratto - bensì quella del 2° comma dello stesso art. 1972, con conseguente annullabilità della transazione medesima qualora essa si sia perfezionata nell'ignoranza della causa di nullità concernente l'obbligazione relativa alla spettanza della provvigione, potendo in tale caso ravvisarsi nella detta nullità la sussistenza del c.d. titolo nullo di cui al 2° comma della norma indicata"), dove utilmente si distingue tra illiceità e nullità del contratto in relazione al quale è stata stipulata la transazione, secondo la bipartizione dettata nei due



La contrarietà del contratto a norma imperativa di cui all'art. 1418 c.c. evocata dagli impugnanti non si traduce affatto nella contrarietà del negozio all'ordine pubblico e neppure può affermarsi che una decisione arbitrale sia contraria all'ordine pubblico laddove abbia omesso di rilevare una eventuale causa di nullità del contratto su cui ha statuito.

E giova sul punto richiamare la Direttiva 2006/123/CE che, al considerando (41) afferma testualmente:

*“Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica”.*

Risulta evidente la totale estraneità della fattispecie in esame ai principi di ordine pubblico così come elaborati dal diritto europeo.

13. Neppure può sottacersi che quello della libera prestazione dei servizi è uno dei principi - cardine su cui si fonda l'Unione Europea, giacché previsto dagli artt. 49 - 55 del Trattato della Comunità Europea <sup>4</sup>

---

capoversi dell'art. 1972 c.c., che (prima della riforma del 2006 in materia di arbitrato) segnava il *discrimen* in tema di compromettibilità o meno delle controversie.

<sup>4</sup> In proposito, si consideri che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha affermato come la normativa in materia di mediazione di cui alla legge n. 39/1989 costituisca un'ingiustificata restrizione dell'attività (segnalazione A.S. 173 in data 10 maggio 1999, fasc. 17).

Ma soprattutto, va considerato che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito come la normativa nazionale in materia di agenzia, che prevedeva - in modo del tutto



La Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo che ha disposto la c.d. liberalizzazione dei servizi nel mercato interno è stata (solo) parzialmente recepita nel nostro Ordinamento dal D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

Se è vero che tale normativa non può essere applicata retroattivamente, a detta normativa e a quella che ne costituisce il presupposto (vale a dire il Trattato istitutivo della Comunità Europea, norma di rango costituzionale) si deve pur tuttavia fare necessario riferimento al fine di correttamente valutare l'incidenza del concetto di "ordine pubblico" sulle statuizioni del lodo qui impugnato.

14. Conclusivamente questa Corte osserva:

- che la qualificazione del rapporto giuridico *inter partes* attribuita dall'Arbitro deve considerarsi del tutto irrilevante in relazione alla decisione adottata, che si è fondata sulla accertata sussistenza di condotte violative del principio di buona fede e correttezza produttive di danni a prescindere dal fatto che il contratto sia interpretabile come mediazione o come mandato, o come una fattispecie terza;
- l'accertamento (autonomamente) effettuato dall'Arbitro è stato di natura meramente incidentale e non può, dunque, inficiare la validità del lodo, come preteso dalla parte impugnante;
- la mancata iscrizione all'albo non configura una nullità declinabile in termine di contrarietà all'ordine pubblico ed anzi siffatta limitazione ben potrebbe giustificare la disapplicazione della norma interna in quanto in contrasto con i principi del Trattato.

---

analogo alla mediazione - la nullità del contratto di agenzia concluso con soggetto non iscritto nel rispettivo ruolo, fosse contraria alla direttiva 86/653/Cee (Corte di Giustizia 30 aprile 1988, causa C-215/97).

La dottrina ha più volte rilevato che la disparità di trattamento tra il caso dell'agenzia e quello della mediazione non trova logico fondamento, tanto più alla luce dei principi di libera prestazione dei servizi affermati in sede comunitaria (in tal senso, cfr. Foro It., 2002, p. 2709 e ss.).



L'impugnativa in oggetto va, pertanto, respinta.

15. Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle parti impugnanti e liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la impugnativa in oggetto;


condanna le parti impugnanti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 18.000/00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 11.2.2015.

Il Consigliere estensore

  
  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Domenico AMALFITANI

Il Presidente



IL CASO.it

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

OGGI 20 MAR 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Domenico AMALFITANI

